



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il G.D. dott.ssa Anna Maria Marra

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta nel procedimento per sequestro conservativo proposto

da

A

contro

B

C

D

con la partecipazione di

E

[s.r.l. in liquidazione

osserva quanto segue.

E s.r.l., società costituita nel 1997, ora in liquidazione, avente ad oggetto la costruzione e la ristrutturazione di immobili propri e di terzi nonché l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili, ha come soci A e C, titolari entrambi di quote del 33% del capitale sociale, nonché F e G, titolari di quote del 17% del capitale.

Sulle quote di F e G, C ha diritto di usufrutto.

Sino al 2007 la società è stata amministrata dai soci e fratelli **A** e **C** e da **B**,
genere dei predetti.

Dal 1996 ha cominciato a collaborare con la ridetta società **D**, il quale nel 2007 ne
è divenuto amministratore, carica ricoperta sino al 2012; successivamente ha continuato a
collaborare con la società come direttore tecnico.

B ha ricoperto il ruolo di amministratore unico dal 30 luglio 2013 al 16 novembre
2013, pur colpito da grave malattia nel marzo 2013.

In data 16 novembre 2013 ne è divenuto amministratore unico **C**, carica mantenuta sino
alla revoca giudiziale del 14 marzo 2014.

A ha intrapreso varie iniziative giudiziarie nei confronti dei soci ed amministratori della
ridetta società.

In particolare, **A** ha chiesto e ottenuto la revoca d'urgenza dalla carica di amministratore
unico di **C**; l'annullamento della delibera di messa in liquidazione della società poiché
determinata dall'intento di estromissione di **A** dalla società; ha instaurato davanti al
Tribunale di Vicenza procedimento cautelare per sequestro giudiziario d'azienda preordinato al
giudizio teso alla declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di ramo d'azienda del 25 ottobre
2013 intercorso tra **E** s.r.l. e la neo-costituita **H** s.r.l., nel cui ambito risulta
espletata c.t.u. con la dott.ssa la quale ha ritenuto che l'alienazione del ridetto ramo
d'azienda è avvenuta ad un prezzo inferiore al suo valore; ha chiesto e ottenuto misura cautelare
tesa a consentirgli l'accesso alla documentazione contabile della società.

E' documentato che **A** e **C** nonché **B** e **D** sono stati
sottoposti nel corso del 2012 a procedimento penale in relazione a reati di corruzione
nell'acquisizione e nella gestione di commesse della **E** s.r.l.

In data 7 marzo 2013 nei confronti di **A** è stato emesso decreto di archiviazione dalle
imputazioni su indicate.

Riportati in via di estrema sintesi i fatti pregressi rispetto all'iniziativa giudiziaria in esame, rivelatori di gravi anomalie nel funzionamento della società e nei rapporti tra i soci e tra costoro e gli organi sociali, si rileva, con pari sintesi (rimandando per il resto all'esposizione del ricorso), che

A con il presente procedimento, paventando la dispersione del patrimonio individuale di **B**, **C** e **D**, patrimonio già in sé insufficiente a fronte della pretesa risarcitoria di cui si dirà e tenuto conto delle condotte dei predetti, rilevanti sul piano soggettivo, ha chiesto il sequestro conservativo a favore di **E** s.r.l. dei beni mobili, immobili e crediti del **B**, di **C** e del **D** sino alla concorrenza di Euro 1.401.30,84 quanto al primo e di Euro 1.493.519,30 quanto agli altri in vista dell'esercizio, in via ordinaria, nei loro confronti, nella veste di amministratori di diritto o di fatto, dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c..

In dettaglio partendo dalle condotte comportanti le pretese risarcitorie di maggior importo elencate alle pagine 53 e 54 del ricorso, il ricorrente addebita ai resistenti la vendita dell'azienda **E** s.r.l. ad un prezzo inferiore al suo valore per Euro 174.535,60, come emergente dalla relazione di consulenza di ufficio espletata dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento cautelare pendente davanti al Tribunale di Vicenza teso al conseguimento del sequestro giudiziario dell'azienda ovvero al conseguimento di sequestro conservativo.

L'addebito si fonda sulle valutazioni della citata relazione di consulenza.

Avverso detta consulenza i resistenti hanno mosso rilievi lamentando che l'impiego, nella valutazione dell'azienda operata dalla dott., del reddito lordo in luogo di quello netto e della formula dell'attualizzazione dei redditi futuri (i.e la rendita illimitata senza valutare se essa fosse realistica) non è corretto ed hanno evidenziato come il c.t.u. abbia maggiorato il risultato della valutazione dell'azienda dell'importo di interessi a fronte della dilazione inizialmente pattuita per cinque anni senza, però, considerare che, con una seconda cessione d'azienda, sopravvenuta a distanza di circa un anno dalla prima, il credito è stato soddisfatto in via anticipata.

I rilievi riportati appaiono plausibili e ad essi consegue un ridimensionamento del divario tra valore dell'azienda calcolato in consulenza e prezzo concordato. Registrata l'assenza di repliche su detti punti da parte del ricorrente, non può che ritenersi che la questione necessita di approfondimenti istruttori, non compatibili con il presente procedimento e, comunque, non invocati sicché, allo stato e sulla base della sommarietà propria dei procedimenti cautelari, non è ravvisabile il fondamento della pretesa risarcitoria rivendicata.

Il ricorrente addebita, altresì, ai resistenti lo storno dei ricavi derivanti da contratti di appalto con **L** s.r.l. del 25 settembre 2013 e con **L** s.r.l. del 21 ottobre 2013, per un importo complessivo pari ad Euro 419.083,20, calcolati nella relazione di consulenza della dott.ssa nella percentuale del 10% dei ricavi attesi.

Al riguardo i resistenti hanno replicato che la cessione dei relativi contratti rientra in scelte gestionali non sindacabili e, in punto quantificazione del danno, hanno segnalato come il ricorrente abbia considerato come immediatamente realizzati gli utili futuri che la società avrebbe conseguito nel tempo e valutato una redditività del 20% su ogni operazione edile, stima non giustificata in considerazione della crisi del settore immobiliare perdurante dal 2008.

La prima replica non è condivisibile poiché le scelte gestionali sono insindacabili dall'autorità giudiziaria salvo il limite derivante dal fatto che esse siano palesemente pregiudizievoli per la società.

Ciò puntualizzato, dalla relazione di consulenza della dott.ssa **L**, riportata in ricorso in ampi stralci a cui affida parte ricorrente affida l'esposizione della doglianza, si evince che i contratti di appalto con **L** s.r.l. e con **L** s.r.l. non prevedevano la possibilità di sub-appalto e rimasero in capo alla cedente in sede di cessione di azienda ma che, dopo un brevissimo periodo di tempo, previa risoluzione di essi, ebbe luogo nuova stipulazione di contratti di appalto con la cessionaria del ramo d'azienda di cui si è detto sopra ma *“trattenendo presso la cedente una percentuale pari al 10%”* (si veda ricorso a pag. 31 e relazione di consulenza citata).

Il ricorrente addebita, altresì, ai resistenti l'effettuazione di pagamenti non giustificati a favore del **D** per Euro 64.943,84 nonché l'erogazione a favore di **C** di compensi per l'attività prestata come amministratore e come liquidatore non deliberati dell'assemblea dei soci per complessivi Euro 35.248,46.

Quanto all'erogazione in favore del **D**, si rileva che i versamenti sono stati effettuati a fronte dell'emissione di fatture quale professionista. Il dato, in difetto di elementi atti a dar corpo al dubbio in ordine alla effettività delle prestazioni sottese, nell'ambito della cognizione propria dei procedimenti cautelari, esclude che possa ritenersi provato l'addebito.

Con riguardo a compensi erogati a **C** a titolo di compenso per l'attività di amministratore e di liquidatore, si osserva che l'art. 2389 c.c. prevede una naturale onerosità della carica di amministratore, principio estensibile a quello di liquidatore. Ne consegue che, se è innegabile che l'erogazione e il ricevimento di compensi in relazione a tali cariche in difetto di delibera assembleare sono irregolari, non può affermarsi con altrettanta sicurezza che tale condotta sia in sé fonte di danno per la società, specie se non si lamenti la mancanza di congruità degli importi e/o la insostenibilità da parte della società.

Come si è anticipato, sono state distintamente indicate ed esaminate le condotte oggetto di addebito costituenti fonti delle voci di danno di maggiore consistenza.

Anche in ragione delle conclusioni su indicate che impediscono allo stato di ravvisare il fondamento delle pretese più consistenti, appare superfluo l'esame delle restanti condotte censurate (quattro), a cui sono correlati danni per complessivi Euro 25.808,20. E' evidente che, anche a ritenere fondate le relative pretese risarcitorie, l'importo appena riportato, molto contenuto rispetto alle pretese complessive, non potrebbe giustificare la concessione del sequestro conservativo invocato.

Le considerazioni che precedono rendono superflua la disamina di ogni altra questione, argomentazione o eccezione esposta dalle parti relativa sia al *fumus boni iuris* sia al *periculum in mora*.

PUBBLICAZIONE INFORMATICA - SERVIZIO CLIENTI - 02-47891 - WWW.PUBBLICAZIONEINFORMATICA.IT

Le spese di lite seguono la soccombenza quanto al ricorrente ed i resistenti **B** **C**
e **D**

Spese compensate quanto al rapporto processuale tra il ricorrente e **E** s.r.l. in
liquidazione atteso che **A** ha agito a tutela della società e del suo patrimonio facendo
valere pretese risarcitorie delle quali, per la parte più cospicua, è stata ravvisata l'insufficienza della
prova dell'entità del pregiudizio e non anche l'insussistenza dell'*an*.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna **A** alla rifusione in favore dei resistenti delle spese di lite, liquidate per
ciascuno di essi in Euro 4.734,00 per competenze professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
spese compensate quanto a **E** s.r.l. in liquidazione;
si comunichi.

Venezia, 3 luglio 2015

Il Giudice